

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento  
(Estensore: SANTINI)

Roma, 22 febbraio 2012

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (COM(2012) 15 def.)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 15 definitivo, considerato che esso contiene una proposta volta a modificare la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, al fine di rinviare al 30 aprile 2014 il termine per il recepimento delle disposizioni relative alla sicurezza dei lavoratori esposti alle radiazioni generate dai campi elettromagnetici;

ricordato che il termine per il recepimento fissato dalla direttiva 2004/40/CE è stato precedentemente rinviato al 30 aprile 2012 dalla direttiva 2008/46/CE del 23 aprile 2008, al fine di consentire l'adozione di una nuova direttiva basata sulle informazioni scientifiche più recenti e aggiornare i parametri contenuti nella citata direttiva 2004/40/CE;

considerato che il 14 giugno 2011 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva COM(2011) 348, attualmente in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio, finalizzata all'adozione di una nuova direttiva atta a modificare e sostituire la direttiva 2004/40/CE, al fine di garantire sia un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia la continuità e lo sviluppo delle attività mediche e industriali che prevedono l'utilizzo dei campi elettromagnetici;

tenuto conto del dibattito in corso sulla proposta di direttiva COM(2011) 348 in sede di Consiglio, delle perplessità espresse da alcune delegazioni e della posizione del Senato, che ha espresso parere favorevole con la risoluzione della 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Doc. XVIII, n. 108) il 7 ottobre 2011, evidenziando tuttavia alcune osservazioni e condizioni e auspicando una riflessione approfondita circa le norme dell'atto in oggetto,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), laddove si stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa

---

Al Presidente  
della 11<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono adottare – a sostegno e completamento dell'azione degli Stati membri per quel che concerne il miglioramento dell'ambiente di lavoro e una maggiore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – direttive recanti prescrizioni minime applicabili progressivamente e che tengano conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà poiché, modificando un precedente atto legislativo europeo attualmente vigente, gli obiettivi posti possono essere raggiunti esclusivamente mediante un intervento dell'Unione europea, richiedendo, quindi, un'azione che non può essere compiuta dagli Stati membri;

la proposta appare, nel suo complesso, conforme anche al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto è necessario per conseguire i fini proposti, posticipando la data di recepimento della direttiva 2004/40/CE al fine di evitare una situazione di incertezza del diritto dopo la scadenza dell'attuale termine;

nel merito, considerata la particolare complessità tecnica della materia che ha richiesto lunghe discussioni con gli esperti nazionali e visti i pareri molto discordanti su alcune disposizioni centrali della proposta COM(2011) 348, e tenuto conto che è improbabile che il Parlamento europeo e il Consiglio riescano a completare l'*iter* di adozione di quest'ultima prima del 30 aprile 2012, sembra essere effettivamente necessario adottare, con procedura rapida, una nuova direttiva che preveda un secondo rinvio del termine per il recepimento della direttiva 2004/40/CE, in modo da impedire il delinarsi di una situazione di incertezza giuridica, successivamente al 30 aprile 2012, data in cui tutti gli Stati membri dovrebbero recepire l'attuale direttiva 2004/40/CE, qualora non fossero prese altre misure.

Giacomo Santini